

*Testo delle sentenza n. 257/04*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO**  
dott.ssa Clotilde Parise

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite di primo grado in materia di lavoro pubblico impiego promosse con ricorsi depositati il 20/10/2003 e 10/12/2003

da: B.P. OMISSIS

ricorrenti

Elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. Renato Fracassi che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso

oggetto: riconoscimento anzianità pregressa maturata nelle precedenti Amministrazioni e pagamento differenza stipendiale

contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TREVISO nella persona del Dirigente

resistente

elettivamente domiciliato presso il C.S.A. di Treviso - rappresentato in giudizio dalla dott.ssa Loredana Lorenzato

contro:

1. DIREZIONE DIDATTICA DEL ed altri ...omissis...

resistenti

**CONCLUSIONI DEI RICORRENTI**

Nel merito: previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo per violazione dell'art.8, 2 comma L. n.124/99, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento nei ruoli dello Stato, nella qualifica loro attribuita, all'anzianità ai fini giuridici ed economici, all'1/1/2000, sotto indicata, o la diversa anche maggiore ritenuta, nonché al pagamento del relativo trattamento economico sotto quantificato per differenza su base annua tra il percepito e il percepiendo, o le diverse somme anche maggiori ritenute, all'1/1/2000: Bassetto Pierina anzianità di anni 18 mesi 11 giorni 26 e differenza euro 723,81; B. P. ed altri OMISSISS... e conseguentemente condannare il Dirigente Scolastico della scuola in cui opera ciascun ricorrente, nella persona pro tempore in carica ( OMISSIS)

l'Amministrazione scolastica da intendersi sia Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore sia Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Servizi Amministrativi di Treviso, ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della suddetta assunzione, nonché al pagamento del relativo trattamento economico come

sopra quantificato per differenza su base annua tra il percepito e il percepiendo, o le diverse somme anche maggiori ritenute, all'1/1/2000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo e oltre alla rifusione di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

#### CONCLUSIONI DEL RESISTENTE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, CENTRO SERVIZI AMINISTRATIVI DI TREVISO

Dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso con riferimento alla richiesta di disapplicazione del D.I. 5/4/2001;

in subordine, dichiarare inammissibile il ricorso o, comunque, respingerlo, perché infondato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

#### CONCLUSIONI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Dichiarare inammissibile il ricorso ovvero, in subordine, respingerlo, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.

#### **Svolgimento del processo**

Con ricorsi depositati il 28.10.2003 ed il 10.12.03 i ricorrenti adivano questo Giudice del Lavoro, premettendo che: i ricorrenti, alla data dell'entrata in vigore della l.n.124/1999 erano tutti dipendenti di ruolo di Enti Locali in servizio in Istituzioni scolastiche e erano stati trasferiti dall'Ente Locale di titolarità allo Stato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.2000; in applicazione della l.n.124/1999 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito per brevità MJUR) adottò il decreto interministeriale 23.7.1999 n.184, nel quale si dispose il trasferimento del personale A T A e del personale di ruolo che rivestiva il profilo professionale di insegnante teorico-pratico o di assistente di cattedra di VI livello nei ruoli statali a decorrere dal'1.1.2000; il suddetto decreto ministeriale demandava la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del Comparto Scuola finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza delle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti, a successivo decreto del MIUR, di concerto con i Ministeri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e per la Funzione Pubblica, previa contrattazione collettiva da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola; in applicazione del D.I. citato fu definito tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali l'accordo del 20 luglio 2000, con il quale tuttavia vennero solo determinati i criteri di inquadramento del personale A T A nei ruoli dello Stato, mentre nessuna disposizione era intervenuta circa il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'Ente di provenienza; l'inquadramento era avvenuto senza tenere in considerazione l'anzianità di servizio effettivamente maturata da ognuno, ma in base ad un'operazione "puramente stipendiale", ossia determinando un'anzianità fittizia in base allo stipendio e non determinando lo stipendio in base all'anzianità reale; per ciascun ricorrente veniva specificatamente indicato l'Ente di provenienza, l'anzianità maturata presso tale Ente, l'Istituto di attuale titolarità, la qualifica, l'anzianità riconosciuta e l'eventuale differenza economica annua al'1.1.2000 spettante con riconoscimento dell'intera anzianità; adducevano i ricorrenti che l'anzianità maturata ai sensi del citato art.8 comma 2° l.n.124/99 non poteva essere confusa con il maturato economico; neppure poteva ritenersi che con il DM 5.4.2001 di recepimento dell'accordo ARAN-OO.SS. del 20.4.2000 si fosse data applicazione del disposto del citato art.8, che è norma direttamente precettiva, non richiedente altra disposizione integrativa.

Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti convenivano in giudizio il MIUR e gli Istituti scolastici di titolarità di ciascuno dei ricorrenti formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituivano il MIUR e gli Istituti scolastici convenuti, in persona dei rispettivi Dirigenti Scolastici, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, la carenza di giurisdizione del Giudice adito ed in ogni caso il rigetto del ricorso, con rifusione di spese di causa. Il Ministero convenuto chiedeva altresì dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, quanto meno con riferimento alle domande dei dipendenti degli Istituti Tecnici che hanno una propria autonoma personalità giuridica in forza del T.U.n.297/1994 ed anche della precedente legge n.889/1931. Nel merito, adduceva il Ministero che il 0.1. 5.4.2001 di recepimento dell'accordo ARAN-OO.SS. del 20.7.2000 costituiva la fonte integrativa prevista dall'art.3 del 0.1. 184/1999, a propria volta fonte integrativa dell'art.8, comma 2° l.n.124/1999. Era pertanto perfettamente legittimo l'inquadramento attuato secondo il solo maturato economico. All'udienza del 10.3.2004 veniva disposta la riunione delle cause per connessione oggettiva e veniva esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Le cause riunite, istruite solo documentalmente, sono state discusse e decise in modo non definitivo all'udienza del 15.6.2004 come da dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti, nonché rimesse in ruolo per l'ulteriore corso istruttorio come da separata ordinanza.

### **Motivi della decisione**

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione di questo Giudice, rilevato che nelle fattispecie trattasi di questioni incidenti sul rapporto di lavoro privatizzato di dipendenti pubblici insorte in data successiva al 30.6.1998 e devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi del d.leg.vo n.80/1998 e successive modificazioni.

Nel merito, le domande dei ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento.

I ricorrenti, alla data dell'entrata in vigore della l.n.124/1999, erano tutti dipendenti di ruolo di Enti Locali in servizio presso Istituzioni scolastiche.

In applicazione della citata legge, che prevedeva all'art.8 l'inquadramento del personale trasferito nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili ed il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, i ricorrenti erano stati trasferiti dall'Ente Locale di titolarità allo Stato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.2000.

Il MIUR adottò infatti il decreto interministeriale 23.7.1999 n .184, nel quale si dispose il trasferimento del personale ATA e del personale di ruolo che rivestiva il profilo professionale di insegnante teorico-pratico o di assistente di cattedra di VI livello nei ruoli statali a decorrere dall'1.1.2000.

Il suddetto decreto ministeriale demandava la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del Comparto Scuola finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza delle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti, a successivo decreto del MIUR, di concerto con i Ministeri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e per la Funzione Pubblica, previa contrattazione collettiva da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola.

In applicazione del D.I. citato fu definito tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali l'accordo del 20 luglio 2000, con il quale tuttavia vennero solo determinati i criteri di inquadramento del personale ATA nei ruoli dello Stato. Tale accordo venne poi recepito nel D.I. 5.4.2001. E' incontrovertito in causa che l'inquadramento del personale in questione nel comparto

Scuola è avvenuto in base al solo maturato economico, senza tenere conto dell'anzianità maturata presso l'Ente Locale, in violazione del disposto del citato art.8.

Il MIUR ha sostenuto che il comma 2° del citato art.8 contiene un "rinvio recettizio alle prescrizioni normative deputate a precisare le puntuali modalità di esercizio" e che pertanto legittimamente il decreto interministeriale 5.4.2001, nel recepire l'accordo ARAN-OO.SS., ha disposto l'inquadramento secondo il solo maturato economico, anche in considerazione del fatto che il passaggio allo Stato sarebbe dovuto avvenire a costo zero. Tale prospettazione difensiva non appare condivisibile.

E' noto che la "delegificazione" è termine usato, in una prima accezione, per indicare la dismissione di una determinata materia o attività ad opera di norme contenute in fonti legali, nonché in una seconda accezione per indicare il trasferimento della disciplina normativa di una determinata attività dalla sede legislativa a quella regolamentare. La delegificazione presuppone comunque non solo l'inesistenza di una disciplina immediatamente precettiva, ma anche la delega espressa o l'abilitazione, da parte della fonte di rango superiore, allo svolgimento della funzione normativa, anche eventualmente con efficacia abrogatrice, di quella di rango inferiore (cfr. art.17 l.n.400/1988).

Nelle fattispecie in esame, ritiene questo Giudicante che non ricorrano i presupposti di cui ai commi 2° e 3° dell'art.2 del d.leg.vo n.165/2001, che consentono l'efficacia derogatoria di contratti o accordi successivi a disposizioni di legge, ma solo nella sussistenza delle condizioni ivi espressamente indicate. Tanto premesso, in primo luogo non può dubitarsi del fatto che il citato art. 8 sia norma direttamente precettiva nella parte in cui prevede il riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata presso l'Ente Locale. Con tale norma si è voluto equiparare ad ogni effetto giuridico ed economico il servizio prestato alle dipendenze dello Stato a quello prestato alle dipendenze dell'Ente Locale, peraltro con identiche mansioni e sempre presso istituzioni scolastiche.

Secondariamente, quanto all'intervenuta deroga alla disciplina di cui all'art.8 da parte dell'accordo collettivo 20.7.1999 stipulato tra l'ARAN e le OOSS, prospettata dalle parti resistenti e sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, ritiene questo Giudicante che non possa essere ritenuta sussistente nelle fattispecie in esame.

In particolare, mentre può essere condiviso l'assunto secondo il quale, nell'attuale sistema delle fonti di cui al citato d.leg.vo n.165/2001, la legge è derogabile dalla contrattazione collettiva, salva esplicita previsione contraria, non può essere condivisa l'ulteriore affermazione secondo cui la deroga può avvenire ad opera di contratti e accordi collettivi di qualunque livello (cfr. in tal senso Corte Appello Torino n. 877/2003).

Tale ultima conclusione contrasta sia con il tenore letterale delle disposizioni in esame (art. 2 d.leg.vo n.165/2001) sia e soprattutto con l'interpretazione sistematica e teleologica del complesso normativo.

E' incontrovertibile in causa che il citato accordo 20.7.1999 non è stato stipulato secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III dello stesso decreto n. 165/2001, tanto che per il suo recepimento è stato necessario un ulteriore decreto ministeriale, ossia quello di data 5.4.2001, che è per l'appunto la fonte normativa di rango inferiore che ha disposto l'inquadramento in base al solo maturato economico e con anzianità fittizia (cfr. Corte Appello Milano n.871/2003 e Tribunale Tortona 7.7.2003).

Orbene, il comma 2° dell'art.2 del d.leg.vo n.165/2001 introduce per l'appunto il principio di derogabilità di disposizioni di legge applicabili ai rapporti di lavoro di dipendenti di amministrazioni pubbliche. Il 3° comma del medesimo articolo introduce una disciplina esplicativa delle previsioni di cui al comma precedente, che è espressamente richiamato e testualmente recita: "I rapporti di lavoro di cui al comma secondo sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art.45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente

mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali ...". Dal tenore letterale di tale comma si evince, quindi, che l'effetto abrogativo della legge ad opera della contrattazione collettiva può avvenire solo se si tratti di contratti stipulati secondo le regole e procedure dettate dal titolo 111 dello stesso d.leg.vo n.165/2001. Non è dato invece evincere, dal tenore letterale della norma, che il terzo comma introduca un meccanismo diverso da quello del secondo comma e limitatamente alle disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi, considerato, si ripete, l'espresso richiamo contenuto nella parte iniziale del terzo comma in generale alla regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro di cui al secondo comma.

La suddetta interpretazione appare invero anche la più logica e coerente al sistema. E' infatti di tutta evidenza la rilevanza e la portata fortemente innovativa della previsione di derogabilità di cui sopra, peraltro conforme alla prospettiva informatrice della riforma, diretta alla cd. "contrattualizzazione del pubblico impiego".

Tuttavia, a garanzia e tutela della delegificazione attuata è stata posta dal legislatore non una contrattazione qualunque e di qualunque livello, ma la contrattazione collettiva qualificata, ossia stipulata, per l'appunto, secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III.

Accogliendo l'opzione interpretativa delle parti resistenti, si avrebbe paradossalmente la garanzia qualificata solo per la regolamentazione degli incrementi retributivi, mentre per la disciplina dei rapporti di lavoro in generale e sotto ogni altro profilo sarebbe sufficiente qualsiasi altro accordo collettivo, ad esempio stipulato con l'ARAN da soggetto sindacale rappresentativo di pochi iscritti o di base locale, come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti nelle note conclusive.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna valida deroga alla l.n.124/1999 e che il 0.1 del 5.4.2001 abbia omissis di provvedere sul riconoscimento dell'anzianità, pur prevista nel primo decreto del 1999, limitandosi a disciplinare l'inquadramento. Qualora, invece, si ritenesse la normativa suddetta non parziale ma completa ed esaustiva, dovrebbe esserne dichiarata la contrarietà al disposto di cui all'art.8 citato e di conseguenza dovrebbe essere disapplicata.

Per finire, la prospettazione accolta da questo Giudicante, in conformità a quanto ritenuto da altri Giudici di merito, ha trovato autorevole conferma nel parere dell'ARAN prot.n.1627 del 27.2.2003, in cui è stato chiarito che l'accordo del 20.7.2000 non è di natura contrattuale (dato che, si ripete, è stato necessario il recepimento dello stesso in 0.1.) e che "diversi e definitivi inquadramenti trovano dunque eventuali ragioni non in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella l.n.124/99".

Da ultimo, la mancanza di copertura finanziaria, pure addotta dalle parti resistenti, per un verso non è sicuramente dimostrata, dato che il comma quinto del citato art.8 prevede la riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali, a fronte, presumibilmente, proprio del maggiore impegno di spesa dello Stato; per altro verso, in ogni caso, la suddetta mancanza non può evidentemente comportare la lesione dei diritti azionati ed esistenti, poiché attiene ad aspetti extra-giuridici e/o a "disfunzioni" organizzative del datore di lavoro pubblico.

In conclusione, deve ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza dalla data di assunzione fino al 31.12.1999 e gli Istituti e l'Amministrazione Scolastica convenuti, ognuno per quanto di competenza, sono condannati a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze stipendiali dovute per il mancato riconoscimento di detta anzianità a far data dall'1.1.2000, ed in particolare le eventuali differenze tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all'anzianità stabilite dal CCNL 26.5.99 del Comparto Scuola e successive modificazioni ed il minore importo corrisposto a seguito del

trasferimento nei ruoli del personale A T A della scuola, oltre interessi legali dal maturato al saldo. Ai sensi dell'art. 22 l.n.724/1994 sono infatti dovuti i soli interessi legali. Le somme spettanti a ciascun ricorrente saranno determinate nel prosieguo del giudizio. La causa è stata rimessa in ruolo con separata ordinanza per l'ulteriore corso istruttorio. La statuizione sulle spese di lite è riservata alla decisione definitiva.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro di Treviso, non definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza dalla data di assunzione fino al 31.12.1999 e condanna gli Istituti e l'Amministrazione Scolastica convenuti, ognuno per quanto di competenza, a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze stipendiali dovute per il mancato riconoscimento di detta anzianità a far data dall'1.1.2000, ed in particolare le eventuali differenze tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all'anzianità stabilite dal CCNL 26.5.99 del Comparto Scuola e successive modificazioni ed il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale A T A della scuola, oltre interessi legali dal maturato al saldo, somme da determinarsi nel prosieguo del giudizio;
- 2) rimette la causa in ruolo per l'ulteriore corso istruttorio come da separata ordinanza;
- 3) spese al definitivo.

Treviso, 15.6.2004

---

*Testo della sentenza n. 163/04*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO  
dott. ssa Clotilde Parise**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado in materia di lavoro promossa con ricorso depositato il 18/7/2002

da: A.D. ...omissis....

Ricorrenti

Elettivamente domiciliati in Treviso presso lo studio dell'avv. Renato Fracassi che li rappresenta e difende per mandato in calce del ricorso

Oggetto: riconoscimento anzianità pregressa e pagamento differenze economiche contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA (MIUR) in persona del Ministro pro tempore,

resistente

rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Piazza S. Marco 63 Venezia domiciliataria per legge

e contro:

Per quanto di competenza di ognuno, i DIRIGENTI SCOLASTICI nella persona pro tempore in carica ..omissis....

Resistenti

Rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge Piazza S. Marco 63 - Ve

#### CONCLUSIONI DEI RICORRENTI

Nel merito:

previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo per violazione dell'art. 8, 2 comma L. n.124/99, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento nei ruoli dello Stato, nella qualifica loro attribuita, all'anzianità ai fini giuridici ed economici, all'1/1/2000, seguente: A.D. ed altri

O le diverse somme, anche maggiori, ritenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo e oltre alla rifusione di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

#### CONCLUSIONI DEL RESISTENTE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

- 1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno con riferimento alle domande nei confronti degli Istituti Tecnici e degli Istituti ai quali l'art.26 del T.U. n.297/1994 attribuisce autonoma personalità giuridica;
- 2) In subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in quanto il ricorso avversario non contiene - almeno apparentemente alcuna effettiva domanda nei confronti del Ministero stesso;
- 3) In ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, comunque, respingerlo perché infondato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

#### CONCLUSIONI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Dichiarare inammissibile il ricorso ovvero, in subordine, respingendo, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.

#### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 18.7.2002 i ricorrenti adivano questo Giudice del Lavoro, premettendo che i ricorrenti, alla data dell'entrata in vigore della l.n.124/1999 erano tutti dipendenti di ruolo di Enti Locali in servizio in Istituzioni scolastiche e erano stati trasferiti dall'Ente Locale di titolarità allo Stato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.2000; in applicazione della l.n.124/1999 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito per brevità MIUR) adottò il decreto interministeriale 23.7.1999 n.184, nel quale si dispose il trasferimento del personale A T A e del personale di ruolo che rivestiva il profilo professionale di insegnante teorico-pratico o di assistente di cattedra di VI livello nei ruoli statali a decorrere dall'1.1.2000; il suddetto decreto ministeriale demandava la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del Comparto Scuola finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza delle rispettive

gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti, a successivo decreto del MIUR, di concerto con i Ministeri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e per la Funzione Pubblica, previa contrattazione collettiva da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola; in applicazione del D.I. citato fu definito tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali l'accordo del 20 luglio 2000, con il quale tuttavia vennero solo determinati i criteri di inquadramento del personale ATA nei ruoli dello Stato, mentre nessuna disposizione era intervenuta circa il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'Ente di provenienza; l'inquadramento era avvenuto senza tenere in considerazione l'anzianità di servizio effettivamente maturata da ognuno, ma in base ad un'operazione "puramente stipendiale", ossia determinando un'anzianità fittizia in base allo stipendio e non determinando lo stipendio in base all'anzianità reale; per ciascun ricorrente veniva specificatamente indicato l'Ente di provenienza, l'anzianità maturata presso tale Ente, l'Istituto di attuale titolarità, la qualifica, l'anzianità riconosciuta e l'eventuale differenza economica annua all'1.1.2000 spettante con riconoscimento dell'intera anzianità; adducevano i ricorrenti che l'anzianità maturata ai sensi del citato art.8 comma 2° l.n.124/99 non poteva essere confusa con il maturato economico; neppure poteva ritenersi che con il DM 5.4.2001 di recepimento dell'accordo ARAN-OO.SS. del 20.4.2000 si fosse data applicazione del disposto del citato art.8, che è norma direttamente precettiva, non richiedente altra disposizione integrativa.

Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti convenivano in giudizio il MIUR e gli Istituti scolastici di titolarità di ciascuno dei ricorrenti formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituivano il MIUR e gli Istituti scolastici convenuti, in persona dei rispettivi Dirigenti Scolastici, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, la carenza di giurisdizione del Giudice adito ed in ogni caso il rigetto del ricorso, con rifusione di spese di causa.

Il Ministero convenuto chiedeva altresì dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, quanto meno con riferimento alle domande dei dipendenti degli Istituti Tecnici che hanno una propria autonoma personalità giuridica in forza del T.U. n.297/1994 ed anche della precedente legge n.889/1931. Nel merito, adduceva il Ministero che il 0.1. 5.4.2001 di recepimento dell'accordo ARAN-OO.SS. del 20.7.2000 costituiva la fonte integrativa prevista dall'art.3 del 0.1. 184/1999, a propria volta fonte integrativa dell'art.8, comma 2° l.n.124/1999. Era pertanto perfettamente legittimo l'inquadramento attuato secondo il solo maturato economico. All'udienza del 9.12.2002 veniva esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi inizialmente solo per il MIUR, dichiarava di assumere la difesa anche di tutti gli Istituti scolastici convenuti. La causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e decisa in modo non definitivo all'udienza del 15.4.2003 come da dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti, nonché rimessa in ruolo per l'ulteriore corso istruttorio come da separata ordinanza.

### **Motivi della decisione**

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione di questo Giudice, rilevato che nelle fattispecie trattasi di questioni incidenti sul rapporto di lavoro privatizzato di dipendenti pubblici insorte in data successiva al 30.6.1998 e devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi del d.leg.vo n.80/1998 e successive modificazioni.

Ugualmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del MIUR. In primo luogo si rileva che le domande dei ricorrenti sono state espressamente proposte anche nei confronti dell'Amministrazione Scolastica (rectius MIUR) e che le pretese azionate esulano dalle competenze degli Istituti tecnici aventi personalità giuridica autonoma in quanto necessitano non solo di previsioni generalizzate a livello nazionale per tutto il personale, passato attualmente nei ruoli dello Stato, ma anche della relativa

copertura finanziaria. I vari Istituti, nel costituirsi, hanno infatti addotto di aver operato quali meri esecutori delle circolari ministeriali, ed in particolare della circolare prot.n.105/SD. L'inquadramento quindi è stato concretamente eseguito dai Dirigenti Scolastici, perché di competenza degli stessi, ma in ottemperanza dei decreti e delle circolari ministeriali.

Nel merito, le domande dei ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento.

I ricorrenti, alla data dell'entrata in vigore della l.n.124/1999, erano tutti dipendenti di ruolo di Enti Locali in servizio presso Istituzioni scolastiche.

In applicazione della citata legge, che prevedeva all'art.8 l'inquadramento del personale trasferito nelle qualifiche funzionali e nei profili. Professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili ed il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, i ricorrenti erano stati trasferiti dall'Ente Locale di titolarità allo Stato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.2000.

Il MIUR adottò infatti il decreto interministeriale 23.7.1999 n.184, nel quale si dispose il trasferimento del personale ATA e del personale di ruolo che rivestiva il profilo professionale di insegnante teorico-pratico o di assistente di cattedra di VI livello nei ruoli statali a decorrere dall'1.1.2000.

Il suddetto decreto ministeriale demandava la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del Comparto Scuola finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo con riferimento alla retribuzione stipendiaria, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza delle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti, a successivo decreto del MIUR, di concerto con i Ministeri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e per la Funzione Pubblica, previa contrattazione collettiva da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola.

In applicazione del D.I. citato fu definito tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali l'accordo del 20 luglio 2000, con il quale tuttavia vennero solo determinati i criteri di inquadramento del personale ATA nei ruoli dello Stato. Tale accordo venne poi recepito nel D.I. 5.4.2001. E' incontrovertito in causa che l'inquadramento del personale in questione nel comparto Scuola è avvenuto in base al solo maturato economico, senza tenere conto dell'anzianità maturata presso l'Ente Locale, in violazione del disposto del citato art.8.

Il MIUR ha sostenuto che il comma 2° del citato art.8 contiene un "rinvio recettizio alle prescrizioni normative deputate a precisare le puntuali modalità di esercizio" e che pertanto legittimamente il decreto interministeriale 5.4.2001, nel recepire l'accordo ARAN-OO.SS., ha disposto l'inquadramento secondo il solo maturato economico, anche in considerazione del fatto che il passaggio allo Stato sarebbe dovuto avvenire a costo zero. Tale prospettazione difensiva non appare condivisibile.

E' noto che la "delegificazione" è termine usato, in una prima accezione, per indicare la dismissione di una determinata materia o attività ad opera di norme contenute in fonti legali, nonché in una seconda accezione per indicare il trasferimento della disciplina normativa di una determinata attività dalla sede legislativa a quella regolamentare. La delegificazione presuppone comunque non solo l'inesistenza di una disciplina immediatamente precettiva, ma anche la delega espressa o l'abilitazione, da parte della fonte di rango superiore, allo svolgimento della funzione normativa, anche eventualmente con efficacia abrogatrice, di quella di rango superiore, allo svolgimento della funzione normativa, anche eventualmente con efficacia abrogatrice, di quella di rango inferiore (cfr.art.17 l.n.400/1988).

Tanto premesso, non può dubitarsi del fatto che il citato art.8 è norma direttamente precettiva nella parte in cui prevede il riconoscimento ai fini economici e giuridici

dell'anzianità maturata presso l'Ente Locale.

Con tale norma si è voluto equiparare ad ogni effetto giuridico ed economico il servizio prestato alle dipendenze dello Stato a quello prestato alle dipendenze dell'Ente Locale, peraltro con identiche mansioni e sempre presso istituzioni scolastiche.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi che non vi sia stato alcun rinvio recettizio e che il D.l del 5.4.2001 abbia omesso di provvedere sul riconoscimento dell'anzianità, pur prevista nel primo decreto del 1999, limitandosi a disciplinare l'inquadramento.

Qualora, invece, si ritenesse la normativa suddetta non parziale ma completa ed esaustiva, dovrebbe essere dichiarata la contrarietà al disposto di cui all'art.8 citato e di conseguenza dovrebbe essere disapplicata.

Lo stesso MIUR, nella persona del Direttore generale, con la circolare prot.n.121 del 18.1.2002, ha riconosciuto che il D.l. 5.4.2001 ha disciplinato solo l'inquadramento e non anche il riconoscimento dell'anzianità maturata, in ragione dei rilevanti oneri economici che ne derivano.

Per finire, la prospettazione accolta da questo Giudicante, in conformità a quanto ritenuto da altri Giudici di merito, ha trovato autorevole conferma nel parere dell'ARAN prot.n.1627 del 27.2.2003, in cui è stato chiarito che l'accordo del 20.7.2000 non è di natura contrattuale (dato che è stato necessario il recepimento dello stesso in D.l.) e che "diversi e definitivi inquadramenti trovano dunque eventuali ragioni non in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella l.n.124/99".

In conclusione, deve ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza dalla data di assunzione fino al 31.12.1999 e gli Istituti e l'Amministrazione Scolastica convenuti, ognuno per quanto di competenza, sono condannati a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze stipendiali dovute per il mancato riconoscimento di detta anzianità a far data dall'1.1.2000, ed in particolare le eventuali differenze tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all'anzianità stabilite dal CCNL 26.5.99 del Comparto Scuola e successive modificazioni ed il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale A T A della scuola, oltre interessi legali dal maturato al saldo. Ai sensi dell'art. 22 l.n.724/1994 sono infatti dovuti i soli interessi legali.

Le somme spettanti a ciascun ricorrente saranno determinate nel prosieguo del giudizio.

La causa è stata rimessa in ruolo con separata ordinanza per l'ulteriore corso istruttorio.

La statuizione sulle spese di lite è riservata alla decisione definitiva.

### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Treviso, non definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza dalla data di assunzione fino al 31.12.1999 e condanna gli Istituti e l'Amministrazione Scolastica convenuti, ognuno per quanto di competenza, a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze stipendiali dovute per il mancato riconoscimento di detta anzianità a far data dall'1.1.2000, ed in particolare le eventuali differenze tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all'anzianità stabilite dal CCNL 26.5.99 del Comparto Scuola e successive modificazioni ed il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola, oltre interessi legali dal maturato al saldo, somme da determinarsi nel prosieguo del giudizio;
- 2) rimette la causa in ruolo per l'ulteriore corso istruttorio come da separata ordinanza;
- 3) spese al definitivo.

Treviso, 15.4.2003

**Testo della sentenza n. 349/03**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOMIE DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO**  
dott.ssa Clotilde Parise

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado in materia di lavoro promossa con ricorso depositato il 18/7/2002

da: A.D. omissi

**CONCLUSIONI DEI RICORRENTI**

Nel merito:

previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo per violazione dell'art.8, 2 comma L. n.124/99, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento nei ruoli dello Stato, nella qualifica loro attribuita, all'anzianità ai fini giuridici ed economici, all'1/1/2000, seguente: A.D.

Motivi della decisione

La residua questione oggetto di causa concerne solo la quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti in conseguenza dell'accertato diritto al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza dalla data di assunzione fino al 31.12.1999.

Le somme dovute a ciascuno dei ricorrenti sono state determinate in base agli analitici conteggi depositati dalla difesa dei ricorrenti medesimi. Tali conteggi devono ritenersi corretti, in assenza di contestazione delle controparti sul punto e rilevato altresì che, con riferimento ad alcuni lavoratori, l'esattezza del computo è stata confermata dagli Istituti Scolastici presso cui attualmente detti ricorrenti prestano servizio (cfr. doc. dep. all'udienza del 12.9.2003 di provenienza dall'Istituto Riccati e documenti depositati dai ricorrenti il 4.9.2003).

Tanto premesso, le somme dovute sono le seguenti: in favore di A.B. ...omissis  
Sono altresì dovuti su ciascuna delle somme suindicate gli interessi legali dal maturato al saldo.

Gli Istituti e l'Amministrazione Scolastica convenuti, ognuno per quanto di competenza, sono condannati a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze stipendiali sopra determinate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle domande proposte nei confronti del MIUR, cui è imputabile il mancato riconoscimento dei diritti azionati, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti, considerata la qualità delle stesse di meri esecutori materiali delle disposizioni ministeriali.

Il Giudice del Lavoro di Treviso, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, vista la sentenza non definitiva n. 163/2003 del 15.4.2003, così provvede:

1) condanna gli Istituti e le Amministrazioni convenute, ognuno per quanto di competenza, per il titolo di cui al capo n.1 del dispositivo della citata sentenza non definitiva, al

pagamento: in favore di A.B. omissis

2) condanna il Ministero convenuto alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in € 10.660, di cui € 400 per anticipazioni, oltre Iva e Cna come per legge;

3) spese di lite compensate nei confronti delle altre parti.

Treviso, 12.9.2003